

# Notizie Utili TARSU

## **CHI DEVE PAGARE**

La Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualunque titolo (quindi anche gli affittuari) locali a qualunque uso adibiti ad eccezione delle superfici che non possono produrre rifiuto o dove vengono prodotti rifiuti pericolosi o speciali non assimilati agli urbani.

## **DENUNCE**

L'inizio dell'occupazione o detenzione di locali deve essere denunciata entro il **20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione** su appositi modelli disponibili presso gli uffici comunali così come le variazioni di occupazione (aumento/diminuzione superfici tassabili, perdita o acquisizione di diritto a agevolazioni...)

### **CESSAZIONI:**

Anche la cessazione dell'occupazione **deve** essere denunciata e la cancellazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'art. 64. c. 4 del D.Lgs 507/93 prevede che "il tributo non è dovuto **per le annualità successive** se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio"

## **QUANTO SI DEVE PAGARE**

La TARSU è calcolata dall'ufficio tributi applicando alla superficie tassabile dichiarata o accertata le **tariffe** stabilite per tipologia di occupazione e maggiorando il risultato ottenuto del 15 % (a seguito dell'applicazione dell'addizionale ECA del 10% e del tributo provinciale del 5%)

Per visionare le tariffe deliberate si veda il link relativo

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138 del 23.03.1998.

## **RIDUZIONI**

Le tariffe previste per le abitazioni sono ridotte

del 33,33% per coloro che:

- Occupano da soli i locali soggetti a tassazione;
- Tengano a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo i locali soggetti a tassazione;
- Risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale;

del 20% per coloro che effettuano il compostaggio domestico (tramite l'utilizzo di un composte), per il recupero della frazione di rifiuto umido che pertanto non viene consegnato al servizio di smaltimento rifiuti.

Tali riduzioni sono applicate qualora vengano dichiarate dal soggetto interessato

## **MODALITA' DI VERSAMENTO**

La tassa, come sopra calcolata, viene iscritta in ruoli e riscossa dal concessionario per la riscossione EQUITALIA ESATRI S.p.A. tramite avvisi di pagamento inviati per posta ordinaria.

E' possibile collegarsi al sito internet [www.equitaliaesatri.it](http://www.equitaliaesatri.it) per conoscere altre tipologie di versamento